

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 agosto 2024, n. 0105/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres. (Regolamento recante modalità e termini per la concessione dei contributi per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle unità immobiliari da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)).

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Modifica all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres.
- Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres.
- Art. 4 Modifica all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres.
- Art. 5 Modifiche all'articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres.
- Art. 6 Modifica all'articolo 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres.
- Art. 7 Disposizioni transitorie

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento reca modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres. (Regolamento recante modalità e termini per la concessione dei contributi per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle unità immobiliari da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)).

Art. 2
(Modifica all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres.)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres. la parola <<TOUR>> è sostituita dalla seguente: <<TUR>>.

Art. 3
(Modifiche all'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres.)

1. All'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres. sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", in presenza dei requisiti e delle condizioni dallo stesso previsti>>;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento (UE) 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa unica non può superare 300.000 euro nell'arco di tre anni.>>.

Art. 4
(Modifica all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres.)

1. Alla lettera d) del comma 9 dell'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres. le parole <<regolamento (UE) 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres.)

1. All'articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres. sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Il termine di cui al comma 1 non può essere superiore a trenta mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.>>;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa, come determinato con il decreto del Direttore del Servizio competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.>>;
- c) al comma 4 le parole <<dieci giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<trenta giorni>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres.)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres. le parole <<per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione>> sono soppresse.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres., come modificato dall'articolo 5, si applicano anche ai procedimenti in corso.